

Roma, 20/02/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Certificazione ritenute entro il 28.02

Gentile cliente,

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, che il prossimo 28 febbraio scade il termine a disposizione dei sostituti d'imposta per la predisposizione e la consegna delle certificazioni relative alle ritenute d'acconto operate nel corso del periodo d'imposta 2012.

Premessa

L'art. 23 comma 1, D.P.R. 600/1973, individua i soggetti qualificabili come sostituti d'imposta, fra cui sono ricompresi tutti coloro che esercitano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Tali soggetti, quando erogano redditi soggetti a ritenuta (quali redditi di lavoro autonomo, provvigioni), al momento del pagamento devono operare la ritenuta e versarla.

Tali adempimenti devono essere comprovati da un documento.

In base all'art. 4, commi 6- ter e 6- quater , D.P.R. 322/1998 quindi:

- i sostituti d'imposta devono rilasciare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la corresponsione,
 - ⇒ **una certificazione attestante, in generale, l'ammontare complessivo dei redditi erogati e delle ritenute operate.**

Modello

Non esiste un modello obbligatorio da utilizzare, ma è sufficiente che dalla certificazione risultino:

- i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscriverà la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta;
- la causale del versamento (es. consulenza, provvigioni, ecc.);
- l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto;
- l'ammontare delle ritenute.

FAC SIMILE

Sostituto d'imposta:

Indirizzo:

cod. Fiscale:

Partita IVA:

Telefono: E-mail:

Spett.le:

Si certifica di aver corrisposto nell'anno 2012

Al percipiente:

nato a:

PR:

il

Cod. Fiscale:

le seguenti somme

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI E DELLE PROVVISORIE ASSOGGETTATI A RITENUTA

GG/MM	Causale documento	Importo prestazione	Cassa previdenza	Iva	Somme non sogg. a ritenuta	Totale	Imponibile Irpef	Ritenuta	Totale pagato

Data di stampa _____

Firma per attestazione dell'avvenuta corresponsione delle somme sopraindicate e del relativo versamento delle ritenute effettuate per un importo di euro _____ relative

all'anno _____

Firma del sostituto d'imposta

Si prega di verificare i dati anagrafici e numerici e di comunicare eventuali variazioni

Invio e conservazione di una copia

Come esposto precedentemente, la certificazione deve essere rilasciata, a mezzo posta o mediante invio elettronico, entro il 28.02 dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Quindi, per le ritenute operate nel periodo d'imposta 2012, la certificazione deve essere rilasciata entro il **28 febbraio 2013.**

Una volta predisposte e inviate le certificazioni se ne deve conservare una copia, unitamente alle copie dei documenti a cui si riferiscono (solitamente fatture) e alle copie dei relativi modelli di versamento: tale documentazione dovrà poi essere tempestivamente consegnata al professionista incaricato per la predisposizione del modello 770 (dichiarazione dei sostituti d'imposta).

Scomputo delle ritenute

La certificazione delle ritenute è **necessaria ai soggetti che hanno subito le ritenute, in quanto costituisce titolo per scomputare l'importo di queste dall'imposta lorda dovuta sul reddito.**

L'art. 22, comma 1, lett. c), del TUIR stabilisce che dall'imposta lorda si scomputano: *"le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate"*.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68 del 19/03/2009 ha spiegato come, ove il contribuente non sia in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal

sostituto d'imposta, in sede di controllo potrà **scomputare la ritenuta** tramite l'esibizione congiunta dei seguenti documenti:

- ✓ fattura emessa;
- ✓ documentazione bancaria/postale idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

CON.SER.IMP SRL